



Seminario

**LA SALUTE E LA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO
DOPO IL DECRETO 151/15 – JOBS ACT**
UN OBIETTIVO COMUNE VISTO DA DIVERSE ANGOLAZIONI

Catania, 27 gennaio 2016

**Le semplificazioni in materia di salute e sicurezza sul
lavoro dopo il Jobs Act**

Antonio Leonardi

*Componente Comitato per il coordinamento nazionale dell'attività di vigilanza-Min della Salute
Rappresentante Regione Sicilia nel Coordinamento delle Regioni,
Direttore SIA ASP Catania*



**LE MODIFICHE INTRODOTTE
DAL D.Lgs. 151/2015**

“Jobs Act”

Art. 20 del D. Lgs. 151/2015

“Disposizioni di razionalizzazione e semplificazione delle procedure e degli adempimenti a carico di cittadini e imprese e altre disposizioni in materia di rapporto di lavoro e pari opportunità, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183”



**interviene su molteplici aspetti del Testo
Unico della Sicurezza D. Lgs. 81/2008**

Le modifiche sono in vigore dal 24/09/2015

prestazioni di lavoro accessorio **modifica dell'art. 3 co. 8 D.Lgs. 81/08**

*«Nei confronti dei lavoratori che effettuano prestazioni di lavoro accessorio, le disposizioni di cui al presente decreto e le altre norme speciali vigenti in materia di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori si applicano nei casi in cui **la prestazione sia svolta a favore di un committente imprenditore o professionista.** Negli altri casi si applicano esclusivamente le disposizioni di cui all'[art. 21....»](#)*



I componenti dell'impresa familiare, lavoratori autonomi, coltivatori diretti del fondo, i soci delle società semplici operanti nel settore agricolo, gli artigiani e i piccoli commercianti


esclusi dall'applicazione delle disposizioni del TU e smi i piccoli lavori domestici a carattere straordinario, compresi l'insegnamento privato supplementare e l'assistenza domiciliare ai bambini, agli anziani, agli ammalati e ai disabili.

Art. 3 Campo di applicazione

Sostituito comma 12-bis, le parole ~~«dei soggetti che prestano la propria attività, spontaneamente e a titolo gratuito o con mero rimborso di spese, «dei soggetti che svolgono attività di volontariato, in favore delle associazioni di promozione sociale di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 383, e delle associazioni sportive dilettantistiche di cui alla legge 16 dicembre 1991, n. 398, e all'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, e delle associazioni religiose dei volontari accolti nell'ambito dei programmi internazionali di educazione non formale.»~~

supporto per la valutazione rischi **modifica dell'art. 29 co. 6 quater D.lgs. 81/08**

Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottarsi previo parere della Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro, sono individuati strumenti di supporto per la valutazione dei rischi di cui agli artt. 17 e 28 tra i quali gli strumenti informatizzati secondo il prototipo europeo OIRA (Online Interactive Risk Assessment)



inserito art 28 comma 3-ter

Ai fini della valutazione dei rischi l'Inail, anche in collaborazione con le aziende sanitarie locali per il tramite del Coordinamento Tecnico delle Regioni e organismi paritetici, rende disponibili al datore di lavoro strumenti tecnici e specialistici per la riduzione dei livelli di rischio



OIRA

European Agency
for Safety and Health
at Work

Di

Oira Strumenti

Piattaforma OIRA

Comunità OIRA

Risorse

Notizie

Tu sei qui: Home page

Online Risk Assessment Interactive - OIRA

Facilitare la valutazione dei rischi per le organizzazioni micro e piccole d'Europa

OIRA è una piattaforma europea online per creare strumenti di valutazione del rischio settoriali gratuite e facili da usare per le piccole e microimprese.




OIRA è una piattaforma europea online sviluppata dall'Agencia Europea per la sicurezza e salute sul lavoro

Obiettivi → creare strumenti di valutazione dei rischi specifici di settore mirati alle piccole imprese – GRATUITI -

La piattaforma è utilizzata da:

- parti sociali** (organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori)
- le autorità nazionali** (ministeri, ispettorati del lavoro, istituti di SSL, etc.)

LA PROCEDURA OIRA È ARTICOLATA IN CINQUE FASI



SVOLGIMENTO DIRETTO COMPITI DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DA PARTE DEL DATORE DI LAVORO

ABROGATO il comma 1-bis dell'art. 34

~~«Salvo che nei casi di cui all'articolo 31, comma 6, **nelle imprese o unità produttive fino a cinque lavoratori il datore di lavoro può svolgere direttamente i compiti di primo soccorso, nonché di prevenzione degli incendi e di evacuazione,omiss.....»**~~

Modificato il comma 2-bis dell'art. 34

« il datore di lavoro che svolge direttamente i compiti di primo soccorso nonché di prevenzione incendi e di evacuazione deve frequentare gli specifici corsi formazione previsti agli articoli 45 e 46.»

REGISTRO INFORTUNI

A decorrere dal novantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto, **è abolito l'obbligo di tenuta del registro infortuni**

VALUTAZIONE DEL RISCHIO RUMORE

Viene introdotto il nuovo comma 5-bis dell'art. 190 del D. Lgs. 81/08 il quale prevede che *“L'emissione sonora di attrezzature di lavoro, macchine e impianti **può essere stimata in fase preventiva facendo riferimento alle banche dati sul rumore** approvate dalla Commissione consultiva permanente di cui all'articolo 6, riportando la fonte documentale cui si è fatto riferimento”*.

CERTIFICATI MEDICI

*trasmissione all'INAIL del certificato di infortunio e di malattia professionale **esclusivamente per via telematica**,*

REQUISITI PROFESSIONALI DEL COORDINATORE PER LA SICUREZZA

all'articolo 98, comma 3, sono inseriti, infine, i seguenti periodi:

*L'allegato XIV è aggiornato con accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. **I corsi di cui all'allegato XIV, solo per il modulo giuridico (28 ore) , e i corsi di aggiornamento possono svolgersi in modalità e-learning** nel rispetto di quanto previsto dall'allegato I dell'Accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano del 21 dicembre 2011 emanato per la formazione dei lavoratori ai sensi dell'articolo 37, comma 2.»*

Art. 88 lettera g-bis) - Cantieri mobili

Adeguamento alla legge europea 2014 (legge 115/2015).

Nuovo art. 88 «g-bis) ai lavori relativi a impianti elettrici, reti informatiche, gas, acqua, condizionamento e riscaldamento che non comportino lavori edili o di ingegneria civile di cui all'allegato X». Ritorna il comma originario dell'81/08

precedente DICITURA: ai lavori relativi a impianti elettrici, reti informatiche, gas, acqua, condizionamento e riscaldamento, nonché ai piccoli lavori la cui durata presunta non è superiore a dieci uomini-giorno, finalizzati alla realizzazione o alla manutenzione delle infrastrutture per servizi, che non esponano i lavoratori ai rischi di cui all'ALLEGATO XI;

SANZIONI

1) Mancato invio dei lavoratori alle visite mediche

Nel caso il datore di lavoro o il dirigente ometta di *“inviare i lavoratori alla visita medica entro le scadenze previste dal programma di sorveglianza*

2) Mancata erogazione della formazione

Nel caso il datore di lavoro o il dirigente **ometta di erogare la formazione** prevista dalla legge ***ai lavoratori, ai preposti, ai dirigenti, ai lavoratori incaricati dell'antincendio e primo soccorso e al/ai rappresentante/i dei lavoratori per la sicurezza***, l'importo della sanzione prevista dall'articolo 55 c. 5 lett. c) deve essere raddoppiata se la violazione si riferisce a più di 5 lavoratori e triplicata se la violazione si riferisce a più di 10 lavoratori.

l'importo della sanzione prevista dall'articolo 55 c. 5 lett. e) deve essere:

raddoppiata se la violazione si riferisce a più di 5 lavoratori
triplicata se la violazione si riferisce a più di 10 lavoratori

Art. 69 Definizione Titolo III Uso delle attrezzature

Nella definizione del **comma 1 lettera e)** per operatore si intende anche il datore di lavoro che utilizza una attrezzatura di lavoro e non più solo il lavoratore.

Definizione del **comma 1 lettera e)** recita:
"operatore: il lavoratore incaricato dell'uso di una attrezzatura di lavoro **o il datore di lavoro che ne fa uso"**

Art. 73-bis Abilitazione alla conduzione dei generatori di vapore

Inserito l'art. 73 - bis che riguarda l'abilitazione alla conduzione dei generatori di vapore, **i gradi dei certificati di abilitazione per la conduzione degli stessi**, i requisiti per l'ammissione agli esami, le modalità di svolgimento delle prove e di rilascio e rinnovo dei certificati.

(Allegato A annesso al decreto - legge 25 giugno 2008 n.112)

Art. 87 sanzioni a carico del datore di lavoro

Viene inserita la sanzione per l'art. 80 comma 1
"Obblighi per il datore di lavoro in riferimento agli
impianti e apparecchiature elettriche"

Inoltre viene eliminato l'errore del riferimento al
comma 4 dell'art. 80 del D. Lgs 81/08 con quello al
comma 3-bis in modo che adesso si può applicare
la sanzione prevista in caso di violazione togliendo
l'equivoco

Art. 87 sanzioni a carico del datore di lavoro

Viene sostituito al comma 4 lettera b) il riferimento per la sanzione dell'art. 71 comma 2 "scelte delle attrezzature" con il comma 3 "... ridurre il rischio connesso all'utilizzo delle attrezzature ..."

2) Attrezzature di lavoro – Titolo III D.Lgs.81/08

SANZIONI PER DATORE DI LAVORO, DIRIGENTE, CONDUCENTE, NOLEGGIATORE, CONCEDENTE IN USO

Si modifica il campo di applicazione delle sanzioni a carico del datore di lavoro, del dirigente, del noleggiatore e del concedente in uso. In particolare:

- ❑ si prevede, per il datore di lavoro e il dirigente, la pena dell'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da 2.740 a 7.014,40 euro per la violazione non più della valutazione dei rischi bensì della norma per la salvaguardia dei lavoratori da tutti i rischi di natura elettrica connessi all'impiego dei materiali, delle apparecchiature e degli impianti elettrici messi a loro disposizione
- ❑ si prevede che, per il datore di lavoro e il dirigente, la pena dell'arresto da due a quattro mesi o l'ammenda da 1.096 a 5.260,80 euro siano comminati per la violazione relativa alla valutazione del rischio elettrico e alle procedure di uso e manutenzione per lo stesso rischi
- ❑ si dispone che, per il datore di lavoro e il dirigente, la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 548 a euro 1.972,80 sia erogata non più per la mancata tutela dei rischi presenti nell'ambiente di lavoro nella scelta delle attrezzature di lavoro da utilizzare, bensì **per il mancato rispetto di specifiche misure tecniche ed organizzative (tra le quali quelle dell'Allegato VI) utili a ridurre al minimo i rischi connessi all'uso delle attrezzature di lavoro e per impedire che le stesse possano essere utilizzate per operazioni e secondo condizioni per le quali non siano adatte**
- ❑ si precisa che la violazione di più precetti riconducibili alla categoria omogenea di requisiti di sicurezza **relativi alle attrezzature di lavoro (e non più ai luoghi di lavoro come in precedenza previsto)** indicati nell'Allegato VI è considerata un'unica violazione, penale o amministrativa a seconda dell'illecito, ed è punita con la pena dell'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da 1.096 a 5.260,80 o con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 548 a euro 1.972,80

ART. 5

modificata la composizione del Comitato per l'indirizzo e valutazione delle politiche e per il coordinamento nazionale delle attività di vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro che viene presieduto dal ministro della salute.

ART.6

modificato il comma 1 riguardante la composizione della Commissione Consultiva Permanente per la salute e sicurezza del lavoro

modificato il comma 8 nel quale si specifica quali sono i compiti della Commissione al fine di procedere al monitoraggio dell'applicazione delle procedure e se necessario rielaborare le stesse

Art. 12 Interpello

- Viene modificato il **comma 1** inserendo che gli **interpelli possono essere fatti anche dalle Regioni e dalle Province autonome**